

Indirizzi relativi all'applicazione
dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e c)
del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

15 luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....2

1. REQUISITI MINIMI3

2. CONTENUTI DEI CORSI/MASTER UNIVERSITARI.....3

PREMESSA

Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, all'articolo 23, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito, tra gli altri, di monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione.

Al fine di individuare ed acquisire elementi di comparazione utili a supportare le attività di monitoraggio della qualità del sistema abilitante, con riferimento ai differenti requisiti di iscrizione, introdotti dal medesimo decreto all'articolo 22, sono di seguito formulati indirizzi relativi all'applicazione uniforme dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), che, sul punto, integrano quanto già disposto con gli "Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017".

Il decreto ha attribuito, tra gli altri, alle Università la possibilità di formare i tecnici competenti in acustica attraverso specifici Master o corsi curriculari, che riprendano i contenuti dei moduli elencati nello "Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica" di cui alla Parte B dell'allegato 2 dello stesso decreto.

La norma attribuisce alle Regioni il compito di riconoscere la validità del percorso formativo dell'aspirante tecnico competente in acustica.

È perciò necessario indicare regole chiare che consentano da un lato all'Università di predisporre corsi in accordo con quanto prescritto dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 e possibilmente concordati con la Regione di appartenenza, e dall'altro agli studenti di avere consapevolezza se tali percorsi siano utili all'acquisizione del titolo.

Rimane nell'autonomia dell'Università il poter rilasciare crediti (CFU) secondo le prerogative di legge, pur non essendo gli stessi automaticamente ascrivibili come sufficienti al riconoscimento regionale.

Al fine di:

- 1) creare percorsi omogenei tra la formazione previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera b) e le Università (articolo 22, comma 1, lettere a) e c)), seppure nel rispetto delle loro prerogative, per non creare disparità nel rispetto dei principi della concorrenza;
- 2) individuare standard formativi, quindi contenuti minimi comuni a tutti i corsi, che possano fornire agli studenti che frequentano con profitto corsi e master universitari la possibilità di diventare tecnici competenti in acustica riconosciuti dalle regioni di residenza e quindi iscrivibili nell'elenco nazionale (ENTECA) presso il Ministero dell'Ambiente;

sono di seguito indicati i requisiti minimi ed i contenuti dei corsi universitari e dei master universitari utili al riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica.

1. Requisiti minimi

Affinché i corsi universitari o i master universitari possano essere riconosciuti utili alla formazione di nuovi tecnici competenti in acustica, gli stessi devono essere erogati a coloro i quali siano in possesso delle lauree oppure delle lauree magistrali conseguite nelle Classi di laurea e di laurea magistrale indicate all'allegato 2 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

I corsi o i titoli accademici utili al riconoscimento sono quelli previsti dalla norma, che, fatta eccezione per i dottorati di ricerca, non trattati nei presenti indirizzi, si richiamano per comodità;

- a) *avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;*
- b) *(omissis);*
- c) *avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;*
- d) *(omissis).*

2. Contenuti dei corsi/master universitari

I corsi universitari e i master universitari valevoli quali requisito per l'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, oltre quanto espressamente indicato nella norma, dovrebbero in generale seguire, per quanto compatibili, le stesse indicazioni fornite nell'Allegato 2, parte B per i

corsi per tecnici competenti in acustica ex art. 22, comma 1, lettera b) e gli “Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017”.

Pertanto, il Tavolo individua i seguenti contenuti minimi per corsi/master universitari:

- seguendo lo schema di corso in acustica per tecnici competenti (Allegato 2 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017), riportare nel programma dell’insegnamento tutti i contenuti dei singoli moduli di cui al richiamato Allegato 2;
- prevedere un numero di ore minimo per modulo pari a quelle indicate dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento nel Prospetto I degli “Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017”, per un totale di 156 ore, di cui 60 di laboratorio. L’Università valuterà il numero di crediti corrispondenti da attribuire allo studente, rispettando comunque le indicazioni di legge in merito al numero di crediti minimo complessivo pari a 12, di cui almeno 3 per le attività di laboratorio;
- prevedere che i docenti incaricati del corso, preferibilmente in numero non inferiore a tre considerate le diverse competenze necessarie, abbiano ognuno comprovata e documentata esperienza come tecnici competenti in acustica per tutte le attività di laboratorio e la maggioranza delle ore di lezione frontale non di laboratorio. Le restanti ore frontali, quindi, potranno essere eventualmente erogate da docenti non tecnici competenti in acustica;
- attestare, attraverso i docenti o sistemi automatici, la frequenza alle lezioni con una percentuale di assenza per singolo discente non superiore al 20% del totale delle ore, con esclusione delle ore di laboratorio per le quali è necessaria la frequenza a tutte le lezioni.

Le Università potranno, preventivamente alla organizzazione dei corsi, presentare alla regione di appartenenza il proprio progetto per ottenere un parere sul possibile riconoscimento dei corsi o master come utili alla formazione dei discenti ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.

La Regione di residenza del tecnico, al momento dell’accertamento dei titoli per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, potrà verificare che i corsi/master universitari seguiti rispettino i requisiti minimi sopra riportati.